



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

PARERE 317.11.08 (prot.2275 dell'11.2.09)

OGGETTO : Sanzioni amministrative in materia ambientale (rifiuti) ex art. 263 d. lgs. 152/2006 – Spettanza proventi.

Non trova applicazione in ambito regionale l'art. 263 del d. lgs. n. 152 del 2006 "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie" che statuisce che i proventi in questione derivanti dalla violazione delle norme della parte quarta dello stesso decreto (relative alla gestione dei rifiuti) sono devoluti alle province e destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Trova, infatti, applicazione di pieno diritto anche in ambito regionale la disciplina di fonte statale nelle ipotesi in cui la Regione, pur titolare di competenza legislativa esclusiva, non provvede a disciplinare una materia, o taluni aspetti di essa, con proprie norme. L'art. 28 della l. r. n. 10 del 1999, invero, al comma 8 dispone la competenza della provincia regionale (fatta salva la competenza comunale ai sensi dell'art. 55 d. lgs. 22/97) a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza ingiunzione per le sanzioni amministrative in materia ambientale, prevedendo, contestualmente l'attribuzione alla stessa di una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalla sanzione irrogata. Risulta, pertanto, che in un aspetto (quello sanzionatorio) della disciplina in materia di rifiuti la Regione siciliana ha esercitato la propria competenza legislativa precludendo l'applicazione della corrispondente disciplina statale.

D. lgs. 152/2006 art. 263

L.r. n. 10 del 1999, art. 28

Voci : Ambiente e tutela del territorio
Sanzioni amministrative

Redattore: Dott. Buttafuoco

V: Dir. Pos. 2

